# Allegato 5



**CITTA’ DI SAN SEVERO**

# PROVINCIA DI FOGGIA

**PATTO DI INTEGRITA’**

Relativo all’ **ACCORDO QUADRO per l’affidamento del servizio per la gestione del centro diurno anziani del comune di San Severo sito in via Croghan n. 193, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. - CPV: 85312100-0- CIG: 9907097B11**

TRA

Comune di San Severo (di seguito denominata Amministrazione), Capofila dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”, con sede in Piazza Municipio n. 1 CF/ P.IVA: 00336360714, rappresentato dal Dirigente della II Area “Servizi Sociali e Alla Persona”, Dott.ssa Antonella Tortorella

E

L’impresa…….....(di seguito denominata Impresa) con sede legale in ………... CF/P.IVA....

rappresentata da..................... in qualità di .... ………

VISTO

* l’art.1, comma17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*;
* il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera n. 1064 del 13/11/2019

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

* il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di San Severo 2022/2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31.01.2022;
* il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
* il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Severo, approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 31/01/2014;
* lo schema del presente Patto, approvato con deliberazione di G.C. n. 64 del 14 marzo 2022;

L’AMMINISTRAZIONE E L’IMPRESA CONVENGONO QUANTO SEGUE:

# Articolo 1

**(Ambito di applicazione e finalità)**

1. il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dall'Amministrazione comunale di San Severo, nell’ambito del limite indicato al punto 2.

del presente articolo. La mancata consegna del patto debitamente sottoscritto dal titolare/rappresentante legale dell'operatore economico concorrente comporta l’esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.

1. Il presente Patto costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che ne consegue e va applicato a tutte le procedure di affidamento ed esecuzione di appalto di lavori, servizi, forniture o della concessione di lavori, servizi, sopra e sotto soglia comunitaria, ivi inclusi gli affidamenti sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila), per quanto compatibili.
2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei contratti pubblici stipulati dall’Amministrazione.
3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di cui al punto 2, nonché del personale appartenente all’Amministrazione.
4. Nel patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione e l’Impresa partecipante alla procedura di affidamento ed eventualmente aggiudicataria della relativa gara, affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’affidamento, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
5. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
* Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’Impresa e/o Impresa ausiliaria e dall’eventuale Direttore/i Tecnico/i.
* Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
1. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da farne parte integrante e sostanziale.
2. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’Impresa concorrente condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l’esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, con l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilità nella relativa procedura di gara.

# Articolo 2

**(Obblighi dell’Impresa)**

1. L’Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L’Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. L’Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altre fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi è tenuta anche l’Impresa aggiudicataria della gara nella fase dell’esecuzione del contratto.
4. L’impresa si impegna ad aderire agli specifici obblighi etico sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori, in particolare per quanto attiene l’applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di

lavoro, i principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, nonché di accettare i controlli che il Comune si riserva di eseguire/far eseguire presso le sue unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detti obblighi;

1. Il legale rappresentante dell’Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
2. Il legale rappresentante dell’Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell’Amministrazione.
3. Il legale rappresentante dell’Impresa dichiara:
* di non aver in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell’appalto.
* di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per cui le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli appalti, dal Codice civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
* di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art.53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
* di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, verrà disposta l’immediata esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alla procedura d’affidamento;
* di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e

riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

# Articolo 3

**(Obblighi dell’Amministrazione)**

1. L’Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L’Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura in oggetto e nelle fasi si vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L’Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Severo.
4. L’Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L’Amministrazione formalizza l’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel

rispetto del principio del contraddittorio.

1. L’Amministrazione si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura di affidamento di cui al presente Patto di integrità.

# Articolo 4 (Sanzioni)

1. L’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all’art.2 del presente Patto potrà comportare, oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
* esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
* revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto;
* risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto.
1. In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dal Comune per i successivi tre anni.

# Articolo 5 (Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all’Autorità Giudiziaria competente.

# Articolo 6 (Durata)

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura volta all’affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Data,

L’AMMINISTRAZIONE L’IMPRESA